SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 376

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, INNAMORATO, BOZZELLO VEROLE, MANIERI, ZANELLA, PIERRI, CALVI, MANCIA, PUTIGNANO, FERRARA Pietro, AGNELLI Arduino, RIGO, RICEVUTO, FOGU e BONO PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Norme sull'insegnamento dell'educazione fisica psico-motoria nelle scuole elementari

ONOREVOLI SENATORI. – La tendenza delle nuove generazioni a passare una parte crescente del proprio tempo in modo sedentario finisce per influenzare anche le consuetudini dei bambini in età scolare e rendere sempre più necessaria una rigorosa e controllata pratica sportiva, a compensazione del carente impegno fisico della vita quotidiana.

In modo particolare questa esigenza si manifesta per i bambini ed i ragazzi per i quali il sano movimento è una necessità vitale. Per essi, di conseguenza, sempre maggiore risulta l'opportunità di ricevere a scuola una adeguata integrazione educativa nel campo delle attività motorie in generale e ginnico-sportive in particolare.

Su questa esigenza converge il generale consenso come concretamente è testimoniato dalle iniziative spontanee che, sempre più numerose, le famiglie intraprendono autonomamente iscrivendo i propri ragazzi, già piccolissimi, a palestre e circoli sportivi per avviarli precocemente alle discipline ginnico-sportive.

L'introduzione della ginnastica nella scuola elementare appare, in questo contesto, più che una eventualità da cogliere con favore, un vero e proprio dovere di una società civile.

Soltanto attraverso questa innovazione si può rendere sistematico e organizzato l'insegnamento e la pratica delle discipline fisiche.

È ovvio però che, per assicurare all'esercizio fisico impartito a scuola indirizzi e contenuti adatti all'età e alle esigenze di sviluppo dei

ragazzi delle varie classi, è necessario che la possibilità di insegnamento venga conferita esclusivamente a personale altamente qualificato, a personale cioè in grado di valutare fino in fondo le implicazioni, positive e negative, della pratica sportiva a scuola.

È evidente che nell'età della crescita, che accompagna lo svolgimento del ciclo della scuola dell'obbligo, è necessario che si realizzino tutte le condizioni atte a favorire il più sano ed equilibrato sviluppo fisico, a soddisfare i princìpi di educazione sanitaria e di igiene che prescrive la stessa medicina preventiva. Ciò impone l'obbligo di provvedere all'insegnamento dell'educazione fisica attraverso docenti regolarmente diplomati presso l'ISEF.

Risultano infatti peregrine e pericolose quelle proposte che mirano ad introdurre formalmente questo insegnamento, affidando la responsabilità dell'insegnamento stesso al personale docente ordinario della scuola elementare.

Le nuove teorie sugli effetti e sull'efficacia dell'attività ginnico-sportiva, e soprattutto l'evoluzione culturale delle tecniche dell'educazione fisica, che sempre più qualificano compiti, finalità e strumenti di questa disciplina sul piano scientifico, impongono che il relativo insegnamento venga svolto con professionalità e competenza che solo il personale preparato della scuola dell'ISEF, appositamente formato a questo tipo di docenza, può garantire.

Spetterà infatti al giudizio di questi insegnanti la responsabilità di determinare la congruità degli esercizi da richiedere ai singoli ragazzi; di individuare i casi in cui debbano introdursi elementi di insegnamento di tipo correttivo, di stabilire come e fino a che punto stimolare l'impegno individuale e collettivo, per ottenere obiettivi ottimali di pratica ed educazione fisica.

In questa direzione si sono mosse molte ed autorevoli proposte di legge presentate nella passata legislatura. Ciò conferma che il problema è ormai sufficientemente maturo per essere rapidamente affrontato.

Pertanto, senza attendere la riforma dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, già all'esame del Parlamento, l'introduzione dell'insegnamento di queste discipline nella scuola elementare deve trovare una risposta efficace ed immediata per soddisfare la pressante domanda di questa innovazione.

Essa, infatti, pur presentandosi come relativamente semplice e di facile applicazione, costituirebbe una grande e positiva riqualificazione didattica della scuola elementare.

Il disegno di legge predisposto si compone di sei articoli.

Con l'articoo 1 si sancisce l'attribuzione al personale che abbia conseguito il diploma di educazione fisica presso gli istituti superiori di educazione fisica del ruolo di svolgere l'insegnamento di detta disciplina nella scuola elementare, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 1985.

Conseguentemente, con l'articolo 2, si istituisce il ruolo di detto personale docente e si fissano le procedure di accesso e di abilitazione all'insegnamento dell'educazione di motoria nella scuola elementare.

Con l'articolo 3, viene determinata la dotazione di posti necessari ad assicurare l'insegnamento. Il contingente è stato stabilito in 10.000 unità per assicurare la disponibilità media di due insegnanti per circolo didattico. Si tratta di una dotazione ritenuta adeguata per sopperire alle esigenze poste dalla frequenza dell'insegnamento settimanale in relazione alla numerosità delle classi e all'orario di servizio imposto ai docenti.

L'articolo 4 prevede, tuttavia, che il collegio dei docenti del circolo didattico stabilisca l'impegno settimanale dei docenti autorizzando la possibilità d'impiego di detto personale anche nella scuola media in caso di necessità di completamento dell'orario settimanale.

Alla determinazione del trattamento economico del personale di educazione motoria della scuola elementare è finalizzato l'articolo 5, mentre l'articolo 6 quantifica gli oneri del provvedimento e la relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole elementari, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, è svolto da insegnanti che abbiano conseguito il diploma di educazione fisica presso gli istituti superiori di educazione fisica di cui all'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è istituito il ruolo organico provinciale degli insegnanti di educazione motoria nelle scuole elementari, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 3, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, integrato dalla valutazione dei titoli.

2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le modalità di accesso ai concorsi e quelle del loro svolgimento – con l'osservanza dei princìpi e criteri generali stabiliti per i concorsi a cattedra nelle scuole medie –, i relativi programmi di esame ed i criteri generali per la valutazione dei titoli.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad istituire apposita classe di abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola elementare.

Art. 3.

1. Sono istituiti complessivamente numero diecimila posti di insegnante di educazione motoria nelle scuole elementari, da ripartirsi tra le varie province con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel ripartire i posti suddetti, sarà osservato il criterio di porre a disposizione di ogni

direzione didattica, di regola, due insegnanti di educazione motoria, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun circolo didattico.

3. Gli insegnanti assegnati a ciascun circolo didattico confluiscono nella rispettiva dotazione organica del ruolo provinciale, da approvarsi annualmente con decreto del Provveditore agli studi.

Art. 4.

1. L'orario d'obbligo degli insegnanti di educazione motoria è di diciotto ore settimanali.

2. Il collegio dei docenti del circolo didattico stabilisce, sulla base di direttive generali del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito del programma e della programmazione didattica delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, l'impegno settimanale dei docenti di educazione motoria e la distribuzione settimanale del relativo insegnamento.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le modalità di impiego degli insegnanti di educazione motoria fino al raggiungimento dell'orario d'obbligo, con possibilità di prevedere il completamento del predetto orario anche nelle scuole medie.

Art. 5.

1. Agli insegnanti di educazione motoria della scuola elementare, spetta il trattamento economico previsto per il corrispondente personale della scuola media.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 180 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.